

COMUNE DI TRICESIMO

Provincia di Udine

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2020:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA RELATIVA ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020

D. LGS. 165/2001, ART. 40, COMMA 3 SEXIES

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	Preintesa 11.12.2020 Intesa 17.12.2020	
Periodo temporale di vigenza	01.01/31.12.2020	
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): dott.ssa Daniela Peresson – Segretario Comunale Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): C.G.I.L. – F.P. – F.V.G. C.I.S.L. – F.P. – F.V.G. C.I.S.A.L. Enti Locali F.V.G. U.G.L. Firmatarie della preintesa: CISL FP FVG – CGIL FP FVG - CISAL ENTI LOCALI FVG U.G.L. Firmatarie del contratto: CISL FP FVG – CGIL FP FVG - CISAL ENTI LOCALI FVG, U.G.L.	
Soggetti destinatari	Personale non dirigente del Comune di Tricesimo	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Accordo annuale sull' utilizzo delle risorse decentrate anno 2020	
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno Sì, per quanto di competenza
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli Nessun rilievo
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 SI
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 SI
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 SI
La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? Relazione sulla performance 2019 regolarmente validata dall' OIV in data 23.10.2020. Approvata con deliberazione giunta n. 126 del 23.10.2020		
Eventuali osservazioni: NESSUNA OSSERVAZIONE		

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

- a) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

A seguito della sottoscrizione in data 15/10/2018 del nuovo C.C.R.L. del personale non dirigenziale del Pubblico Impiego Regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, è stato sottoscritto un contratto integrativo decentrato avente scadenza il 31/12/2020.

Il contratto integrativo decentrato dispone l'utilizzo delle risorse stabili per l'attribuzione di progressioni orizzontali; le economie di parte stabile, dopo la destinazione delle risorse in via prioritaria alle progressioni orizzontali, confluiscono nella quota variabile da destinare al finanziamento della performance.

Prende inoltre atto delle indennità individuali attribuite con il CCDI del 2019 e le ridefinisce in base al CCRL 15.10.2018 ed alla situazione del personale aggiornata all'esercizio 2020.

- b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo ;

Sulla base dei criteri definiti dai C.C.R.L. vigenti e dai relativi contratti decentrati le risorse del fondo per la contrattazione integrativa di cui all'art. 32 del CCRL vengono così destinate:

Progressioni orizzontali già effettuate negli anni precedenti	€ 62.361,03
Progressioni orizzontali previste per l'anno 2020	€ 1.600,00
Performance	€ 53.308,15

A ciò si aggiungono le Indennità art. 32 comma 7, gli importi per il salario aggiuntivo e i compensi per lavoro straordinario.

- c) *effetti abrogativi impliciti*

Il contratto non determina effetti abrogativi impliciti

- d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di *meritocrazia e premialità*

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica un sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance adottato con proprio atto regolamentare. Nei già vigenti contratti decentrati non sono presenti clausole di erogazione indiscriminata e generalizzata di emolumenti.

- e) illustrazione e specifica **attestazione** della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche* finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali

Per l'esercizio 2020 sono previste attribuzioni di progressioni economiche orizzontali. Stante l'importo esiguo destinato alle stesse il numero di dipendenti che si vedrà riconoscere la progressione sarà tale da rispettare abbondantemente il criterio della selettività.

- f) Illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo

Ci si attende un incremento della produttività e un miglioramento generalizzato dei servizi.

- g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.

Con riferimento al provvedimento di costituzione del fondo per le risorse decentrate 2020, lo stesso è stato adottato sulla base di quanto previsto dall'art.10 co.17 della Legge Regionale FVG 27 dicembre 2019, n. 23, ovvero che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016.”

Tale provvedimento ha ottenuto la certificazione da parte del revisore del conto, acquisita in data 09.12.2020 con prot. 18865.

Tricesimo, li 30 dicembre 2020

Il Segretario comunale
F.to Dott.ssa Daniela Peresson

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Le risorse del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2020, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi regionali vigenti nel Comparto Unico della Regione Friuli Venezia Giulia (relativamente al personale non dirigenziale), sono state quantificate dal Comune di Tricesimo, con propria determinazione n. 904 del 10.12.2020, tenendo conto dei vincoli, delle disposizioni di legge e delle linee guida della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE STABILI

Art. 32 comma 1

Le risorse stabili sono quantificate in funzione del numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2016, moltiplicando l'importo annuo, diverso in relazione alla categoria di appartenenza, indicato al comma 1 dell'art. 32. Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica con nota prot. 8933 del 13/11/2018 avente ad oggetto Linee guida CCRL 15.10.2018 – Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto, l'importo annuo viene attribuito per intero indipendentemente dal regime orario (part time o full time) purché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in essere al 31/12/2016.

L'importo calcolato secondo i criteri su enunciati, come analiticamente riportato nel seguente prospetto, ammonta a totali € 71.024,00.

N. Unità a tempo INDETERMINATO	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente - risorse stabili	Subtotali	
2	A	917,00	1.834,00	
24	B	1.016,00	24.384,00	
21	C	1.177,00	24.717,00	
7	D	2.271,00	15.897,00	
	PLS	1.012,00	0,00	
2	PLA	1.124,00	2.248,00	
1	PLB	1.944,00	1.944,00	
	PLC	2.235,00	0,00	
	FA	1.092,00	0,00	
	FB	1.177,00	0,00	
	FC	2.271,00	0,00	
57			TOTALE	71.024,00

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera d)

Le risorse stabili sono incrementate annualmente dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento, e degli assegni ad personam non più

corrisposti al personale in servizio, compresa la quota di 13 mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

Per l'anno 2020 devono pertanto essere considerate le cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Le risorse stabili sono state quindi incrementate dell'importo di € 2.757,18 a titolo di Retribuzione individuale di anzianità (RIA) a fronte della cessazione dei dipendenti cessati a partire dal 01.01.2017.

Incrementi di cui all'art. 32 comma 8

Gli enti che a decorrere dal 1° gennaio 2017 abbiano incrementato in maniera stabile le dotazioni organiche, o che le incrementino in vigore del presente contratto, aumentano le risorse stabili del fondo per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 1 dell'art. 32 al corrispondente ulteriore numero di unità.

Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica nella già sopra citata nota prot. 8933 del 13/11/2018, l'incremento in oggetto deve essere disposto solo qualora vi sia un effettivo incremento stabile nell'organico alla data del 1° gennaio 2018.

Per quanto concerne il Comune di Tricesimo i decrementi stabili hanno sopravanzato gli incrementi stabili.

Complessivamente quindi l'incremento è di segno negativo e pari a – 4.303,00.

Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una quota di risorse stabili e variabili in relazione alle unità di personale trasferito.

Per quanto riguarda i trasferimenti di personale si sono avuti diversi trasferimenti per mobilità. Nei calcoli sono stati inoltre computati i dipendenti rientrati dall'UTI Friuli Centrale a partire dal 01.05.2019..

Complessivamente quindi si ha un decremento pari a – 4.209,00.

Riassumendo, le risorse stabili per l'importo totale di € 65.269,18 sono determinate come da seguente prospetto:

RISORSE STABILI	
Personale in servizio al 31/12/2016 - art. 32 comma 1	€ 71.024,00
Incrementi art. 32 comma 3 lettera d) RIA – maturato economico etc personale cessato nel 2017	€ 2.757,18
Incrementi art. 32 comma 8 – incremento stabile dotazione organica al 01/01/2018	€– 4.303,00
Decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10	€ -4.209,00
TOTALE RISORSE STABILI	

	€ 65.269,18
--	-------------

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI

Art. 32 comma 1

Le risorse variabili, al pari di quelle stabili, sono quantificate in funzione del numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2016, moltiplicando l'importo annuo di € 1.000,00 per ogni addetto. Valgono le stesse considerazioni operate in merito alla quantificazione dell'importo per intero, indipendentemente dal regime orario (part time o full time) purchè il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in essere al 31/12/2016.

L'importo calcolato secondo i criteri su enunciati, come analiticamente riportato nel seguente prospetto, ammonta a totali € 57.000,00.

N. Unità a tempo INDETERMINATO	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente - risorse VARIABILI	Subtotali	
2	A	1.000,00	2.000,00	
24	B	1.000,00	24.000,00	
21	C	1.000,00	21.000,00	
7	D	1.000,00	7.000,00	
0	PLS	1.000,00	0,00	
2	PLA	1.000,00	2.000,00	
1	PLB	1.000,00	1.000,00	
0	PLC	1.000,00	0,00	
0	FA	1.000,00	0,00	
0	FB	1.000,00	0,00	
0	FC	1.000,00	0,00	
57			TOTALE	57.000,00

Le risorse variabili come sopra calcolate sono annualmente incrementate da:

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera a)

risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni.

Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera b)

economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza.

Non viene operato alcun incremento non ravvisandosi economie sul Fondo anno 2019.

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera c)

per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 1 dell'art. 32 (€ 1.000,00), in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno 6 mesi.

Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica nella già sopra citata nota prot. 8933 del 13/11/2018, per applicare l'incremento in oggetto va considerato il personale a tempo determinato titolare di un contratto di durata superiore a sei mesi in servizio al 1° gennaio dell'annualità cui si riferisce il fondo.

Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una quota di risorse stabili e variabili in relazione alle unità di personale trasferito.

Anche per la parte variabile viene operato il decremento in ragione delle unità di personale già conteggiate per la determinazione delle risorse stabili.

Il decremento risulta pertanto di - €. 5.000,00.

Riassumendo, le risorse variabili per l'importo totale di € 52.000,00 sono determinate come da seguente prospetto:

RISORSE VARIABILI	
Personale in servizio al 31/12/2016 art. 32 comma 1	€ 57.000,00
Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera a)	€ 0,00
Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera b)	€ 0,00
Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera c)	€ 0,00
Decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10	- €. 5.000,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 52.000,00

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLE INDENNITA' EX ART. 32 COMMA 6

Art. 32 comma 6 e 7

A decorrere dalla data del 01/01/2018 le voci stipendiali diverse dalle progressioni orizzontali e dalla produttività, ivi compreso lo straordinario, gravanti in tutto o in parte fino al 31/12/2017 al Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, sono imputate a bilancio.

L'importo annuo destinato al finanziamento di dette voci, ad eccezione del salario aggiuntivo e del lavoro straordinario, non potrà essere superiore a quello stanziato nell'anno 2016, con facoltà delle amministrazioni, ove nei bilanci sussistano le risorse e nel rispetto dei limiti al trattamento accessorio fissati dalla normativa vigente, di incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari al 25%.

Ai sensi dell'art. 33 del CCRL 2018 l'ente deve provvedere a determinare annualmente anche l'importo riferito complessivamente alle voci stipendiali in oggetto.

L'importo stanziato nel 2016 per dette indennità ammonta complessivamente ad € 32.759,82, anch'esso soggetto all'incremento/decremento previsto dall'art. 32 commi 9 e 10 in relazione al trasferimento di personale in attuazione dell'art. 31 del D. Lgs. 165/2001.

L'importo annuo destinato al finanziamento delle indennità in oggetto per l'anno 2020 rispetta l'obbligo di contenimento entro il limite 2016.

Non si ritiene opportuno utilizzare la facoltà di incremento delle predette risorse nell'importo massimo del 25% in ottemperanza alla raccomandazione contenuta nel rapporto di certificazione dell'ipotesi di accordo della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia - Sezione del Controllo – deliberazione n. FVG/47/2018/CCR, nella quale viene precisato che detto incremento "appare difficilmente ipotizzabile, al di fuori di situazioni eccezionali di necessità correlate a nuove esigenze di servizio o ad una nuova distribuzione dello stesso sul territorio".

RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO

Anche le risorse destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario, a decorrere da 01/01/2018 sono imputate a carico del bilancio.

Il nuovo contratto non modifica l'importo che resta vincolato all'attuale limite dettato dall'art. 17 del CCRL 01/08/2002, il quale prevede che gli enti possono destinare al pagamento delle prestazioni straordinarie risorse finanziarie non superiori a quelle destinate allo stesso fine nell'anno 1998.

Il Fondo per lavoro straordinario del Comune di Tricesimo ammonta ad € 11.277,00.

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEL FONDO E DELLE ALTRE VOCI STIPENDIALI

VOCE	IMPORTO
Fondo art. 32 – risorse stabili	€ 65.269,18
Fondo art. 32 – risorse variabili	€ 52.000,00
TOTALE FONDO anno 2020	€ 117.269,18
Indennità precedentemente finanziate da fondo e dal 2018 a bilancio	€ 29.632,36

Salario aggiuntivo a bilancio 2020 (al lordo degli oneri contrattuali)	€ 36.168,37
Lavoro straordinario	€ 11.277,00
Totale	€ 194.346,91

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non sono oggetto di contrattazione ma si prende atto dei seguenti importi:

LAVORO STRAORDINARIO € 11.277,00

SALARIO AGGIUNTIVO FINANZIATO A BILANCIO (al lordo degli incrementi contrattuali) € 36.168,37.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo

Il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa ammonta ad € 117.269,18, interamente riferibile alle risorse stabili, ed è stato così utilizzato:

QUOTA STABILE (destinata al finanziamento delle progressioni economiche all' interno delle categorie e per la parte residua può incrementare le risorse variabili come previsto dal comma 2 dell' art. 32 del CCRL del 2018)

Progressioni orizzontali già effettuate negli anni precedenti	€ 62.361,03
Progressioni orizzontali previste per l'anno 2019	€ 1.600,00

Totale	€ 63.961,03
--------	--------------------

QUOTA VARIABILE (destinata al finanziamento della performance)

La quota destinata al finanziamento della performance ammonta ad €. 52.000,00 cui si aggiungono €.1.308,15 derivante da risorse stabili non utilizzate per progressioni, per complessivi €. 53.308,15.

Le risorse destinate alle indennità ex art. 32 comma 6 del CCRL 2018 sono state quantificate nei limiti dell'importo stanziato nel 2016. La specifica delle indennità è evidenziata nell' allegato prospetto.

1.1.1 - Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Non sono presenti destinazioni ancora da regolare

1.1.2 - Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Fondo – descrizione voce	IMPORTO
Somme non regolate da contratto	€ 0,00

Somme regolate da contratto	€ 117.269,18
Destinazioni ancora da regolare	€ 0,00
TOTALE	€ 117.269,18=

Risorse a bilancio – descrizione voce	IMPORTO
Salario aggiuntivo (lordo oneri contratt.)	€ 36.168,37=
Voci stipendiali art. 32 c. 7	€ 29.632,36=
Fondo lavoro straordinario	€ 11.277,00=
TOTALE	€ 77.077,73=

1.1.3 - Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non sono state temporaneamente allocate risorse all' esterno del fondo salvo quelle sopraindicate e previste dal CCRL 2018.

1.1.4 - Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Le risorse stabili del fondo ammontano ad € 65.269,18 e sono state destinate a progressioni orizzontali per € 63.961,03.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCRL e in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente che prevedono meccanismi meritocratici e di produttività.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).

Le progressioni economiche vengono attribuite con il principio di selettività ad una quota limitata di dipendenti e in base alla valutazione della performance.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

La nota prot.7235/P-2020 della Regione FVG avente ad oggetto "Vincoli di finanza pubblica in vigore per l'esercizio 2020 ed altre disposizioni contabili" al punto D fornisce le seguenti precisazioni in merito al trattamento accessorio del personale per l'esercizio 2020: "Si rammenta la disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 17 della legge regionale 23/2019

che prevede che, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non scenti nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016. I quesiti pervenuti al Servizio funzione pubblica rivelano una difficoltà interpretativa della norma sopra citata connessa alle finalità enunciate prima della regola. In via di chiarimento si rappresenta che, la regola contenuta nell'ultimo inciso della disposizione normativa, è volta a ricomprendere il complesso delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio. Rimane comunque fermo il limite di spesa previsto dall'art.22 della legge regionale n.18/2015 richiamato al punto A) della presente nota.”;

Si precisa che il punto A) sopracitato, prevede che resta in vigore per l'esercizio 2020 la normativa della spesa di personale contenuta negli artt.22 e 49, comma 3, della legge regionale n.18/2015, ovvero il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013.

L'incremento della spesa derivante dalla nuova modalità di costituzione del Fondo, non trattandosi di costo contrattuale, non è neutra al fine del contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 19, comma 1, lettera c) della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18.

Ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 18/2015 nonché dell'art. 6, comma 16, della legge regionale n. 33/2015, la spesa di personale anno 2020 deve rientrare nei limiti del valore medio della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013, comprensiva di quella relativa ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in convenzione, per la somministrazione di lavoro e per il personale di cui all'art. 110 del D. Lgs. 267/2000;

Il competente ufficio ha effettuato le verifiche necessarie per la quantificazione della spesa di personale anno 2020, rilevando che la stessa non supera il valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2013.

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Il servizio finanziario in collaborazione con il servizio personale monitora costantemente il rispetto dei limiti di spesa del salario accessorio.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del fondo dell'anno 2020 rispetto all' anno 2016 risulta rispettato.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Tutte le spese del salario accessorio, comprensive degli oneri riflessi e dell' IRAP, trovano adeguata copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022.

Tricesimo, lì 30 dicembre 2020

Per il responsabile dell'Area
economico finanziaria
Il Segretario comunale
F.to Dott.ssa Daniela Peresson

